



NOTIZIE IN SINTESI

APPROVATO IL NUOVO MODELLO RLI

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale del 19 marzo 2019, protocollo n. 64442, ha proceduto ad approvazione del modello per la "Richiesta di registrazione e adempimenti successivi – contratti di locazione e affitto immobili" (modello RLI) delle relative istruzioni nonché specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Agenzia delle entrate, provvedimento, 19/3/2019, prot. n. 64442

R&S: I COSTI CAPITALIZZATI RILEVANO ALLA DATA DI SOSTENIMENTO

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 73/2019 è tornata a offrire chiarimenti in riferimento al credito R&S. Preliminarmente, l'Agenzia delle entrate ha ricordato come ai fini di una corretta imputazione dei costi sostenuti rilevano le regole di cui all'articolo 109, Tuir, con la conseguenza che i costi capitalizzati concorrono alla determinazione del credito di imposta spettante nei singoli periodi agevolati, indipendentemente dal processo di ammortamento, mentre per le prestazioni di servizio fa fede la data di ultimazione. Inoltre, in relazione alle spese agevolabili, il costo di brevetto concorre alla determinazione della spesa incrementale in misura proporzionale all'impiego dello stesso nello svolgimento delle attività eleggibili. Il marchio, invece, non presenta il requisito di invenzione industriale con la conseguenza che i relativi costi non concorrono a formare la media e non costituiscono costi agevolabili, come del resto anche quelli sostenuti per la realizzazione di prototipi.

Agenzia delle entrate, risposta, n. 73/2019

PER IL CREDITO FORMAZIONE 4.0 L'INVIO DEI CONTRATTI ALL'ISPettorato DEL LAVORO NON INCIDE SULLA DECORRENZA

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 79/2019 ha precisato che, in riferimento al c.d. credito di imposta Formazione 4.0. di cui all'articolo 1, commi 46-56, L. 205/2017, l'invio dei contratti all'Ispettorato del lavoro competente costituisce una condizione di ammissibilità al beneficio (cfr. circolare n. 412088/2018 del Mise), ma non è idoneo a incidere sull'individuazione del termine a partire dal quale decorre l'agevolazione, non ravvisandosi nel descritto quadro normativo di riferimento alcun ragguglio ad anno del credito d'imposta. Conseguentemente, il credito d'imposta in esame spetta, in relazione ai costi ammissibili, per l'intero periodo di imposta, a prescindere dalla data in cui tale adempimento è posto in essere, purché il deposito dei relativi contratti sia effettuato nel termine del periodo d'imposta di riferimento.

Agenzia delle entrate, risposta, n. 79/2019

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



DEFINIZIONE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

Con Comunicato stampa 6 marzo 2019 l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che a partire da tale data è possibile utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline per inviare la domanda di definizione delle controversie tributarie.

Le liti fiscali pendenti nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva, potranno essere estinte con la presentazione entro il 31 maggio 2019 della sopra citata domanda, e con il pagamento dell'importo agevolato (o della prima rata, in caso di rateazione per importi superiori a mille euro).

Brescia, 28 marzo 2019

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it